



**CIRCOLARE ESPLICATIVA
RELATIVA AD EPIGRAFI
LAPIDI E MANUFATTI COPRITOMBA**

Versione 2

Maggio 2010

CIRCOLARE ESPLICATIVA RELATIVA AD EPIGRAFI, LAPIDI E MANUFATTI COPRITOMBA

Art.1.

AMSEFC S.p.A. con il presente atto intende richiamare in modo organico le prescrizioni normative relative ai lavori riguardanti epigrafi, lapidi e manufatti copritomba e indicare nel contempo le istruzioni tecniche che devono essere osservate; resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti applicabili in materia, anche se non espressamente indicate nel testo qui riportato.

- a) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Ferrara (di seguito nel testo "Reg. P.M."), art. 82, *"sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dalla Direzione di AMSEFC S.p.A., in relazione al carattere del cimitero e previo pagamento della tariffa prevista"*.
- b) Il richiedente deve agire in nome, per conto e con il preventivo assenso di tutti i concessionari e/o aventi diritto.
- c) Il richiedente e l'impresa esecutrice sono responsabili (per quanto imputabile ai medesimi in base alla normativa vigente) della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni provocati nell'esecuzione dei lavori.
- d) Le lavorazioni dovranno essere eseguite entro il tassativo termine di n.15 giorni consecutivi; trascorso tale termine l'autorizzazione s'intenderà decaduta.
- e) L'installazione, la sostituzione, la modifica, la manutenzione, la conservazione in stato di decoro di tutti i manufatti, non che la realizzazione di epigrafi o l'applicazione di accessori sono a carico e onere del richiedente o suoi aventi causa.
- f) L'esecuzione delle operazioni suddette deve essere comunicata ad AMSEFC (art.82 Reg.P.M), per particolari lavorazioni afferenti manufatti ritenuti di interesse storico-artistico, si riserva la facoltà di chiedere al concessionario che il medesimo presenti parere preventivo della Sovrintendenza ai Beni architettonici. In particolare, si precisa che per archi chiusi nella parte monumentale della Certosa è obbligatoria la presentazione di parere favorevole della Sovrintendenza.
- g) E' tassativamente vietata la posa di nuove vetrinette e cassonetti, o l'installazione di decorazioni e accessori facilmente deperibili (es. foto in carta fotografica), o realizzati con materiali di recupero (es. portafiori con barattoli ecc), o che possano essere causa di pericolo per la sicurezza degli utenti (es. ceri a fiamma).
- h) In caso di installazione difforme alle indicazioni impartite, AMSEFC potrà ordinare la rimozione o lo spostamento del manufatto, con oneri a carico del richiedente o aventi diritto, come previsto dall'art. 82 Reg.P.M.
- i) In caso d'incuria, abbandono del manufatto o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l'AMSEFC è autorizzata a provvedere (come stabilito dall'art. 63 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285) alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del richiedente.
- j) AMSEFC vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Essa può impartire disposizioni, fare rilievi e contestazioni.

Art.1.1 – Lapidi e rivestimenti in marmo per campi comuni

- a) I familiari del defunto o chi per essi, decorsi 6 (sei) mesi dall'inumazione, potranno procedere all'installazione del copritomba. Nel periodo decorrente dall'inumazione fino al sesto mese sarà possibile posare un cippo identificativo, realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante le generalità del defunto.
- b) Il copritomba dovrà essere realizzato in marmo, granito o altra pietra naturale dello spessore non inferiore a cm.2, dovrà avere dimensioni massime pari a cm. 60x120 e un'altezza massima dal piano di campagna di cm.15; l'eventuale lapide di testata dovrà avere un'altezza non superiore a cm 100 dal livello del terreno.
- c) All'interno della superficie del copritomba è permessa la posa di epigrafi e accessori quali cornici, segni religiosi, targhette, statue ecc. secondo le indicazioni dell'art. 2 del presente atto; è tassativamente vietata la posa in opera di vetrinette, pedane, vasche portafiori, pavimentazioni, marciapiedi, essenze arboree e qualsiasi altro materiale al di fuori della superficie del copritomba.
- d) Il copritomba dovrà essere posto in opera su "ciambelle" o travetti in calcestruzzo vibrato e armato longitudinalmente con quattro ferri di diametro mm. 6 e relative staffe delle dimensioni di cm10x8x90 collocati almeno cm 5 sotto il livello del terreno, detti travetti dovranno essere almeno due in caso di copritomba piano e almeno tre qualora si tratti di copritomba con cippo verticale. La posa in opera dovrà in ogni modo rispettare le indicazioni del competente ufficio AMSEFC.

Art.1.2 – Lapidi e rivestimenti in marmo per manufatti singoli/plurimi
(Loculi-Ossarietti-Nicchie cinerarie o similari)

- a) Nei manufatti cimiteriali destinati a tumulazione singola o plurima, realizzati dal Comune di Ferrara e in seguito da AMSEFC, adibiti a loculi, biloculi, ossarietti, nicchie cinerarie o similari, la fornitura iniziale della lapide è a carico dell'AMSEFC, salva differente espressa indicazione riportata in concessione. La tipologia dei materiali delle lapidi, la loro dimensione e spessore e l'eventuale applicazione di accessori sono ad insindacabile scelta di AMSEFC. Il concessionario è tenuto ad effettuare eventuali contestazioni di vizi o difetti afferenti alla lapide prima dell'operazione di smontaggio da parte dell'impresa privata incaricata dal richiedente stesso e in ogni modo prima del prelievo dal cimitero; in caso contrario AMSEFC declina ogni responsabilità riguardante lapidi ritenute difettose. E' in ogni modo vietato modificare o sostituire la tipologia di marmo fornito all'atto della concessione.
- b) E' vietato manomettere, alterare o sostituire le borchie di fissaggio della lapide fornite all'atto di concessione ed il numero identificativo del loculo, il concessionario è tenuto a verificare periodicamente la tenuta dei fissaggi e a comunicare tempestivamente eventuali vizi e difetti ad AMSEFC.

Art.1.3 – Lapidi e rivestimenti in marmo per manufatti singoli/plurimi
(Edicole-Campetti-Campetti Ossario o similari)

- a) Nei manufatti cimiteriali destinati a tumulazione singola o plurima, realizzati dal concessionario o precedenti aventi diritto, la fornitura della lapide è a carico dello stesso. Le scelte architettoniche, quelle relative ai materiali ed accessori utilizzati sono effettuate dal concessionario, previa precedente autorizzazione di AMSEFC artt. 99 e 100 Reg. P.M.
- b) Il concessionario è responsabile della manutenzione delle borchie di fissaggio delle lapidi e della loro eventuale reinstallazione a proprio onere, è tenuto a verificare periodicamente la tenuta al fine di eliminare eventuali vizi o difetti riscontrati. E' vietata la stuccatura delle lapidi; l'eventuale rimozione sarà a cura del concessionario.
- c) Le lapidi soggette a movimentazione per la tumulazione di feretri o altri resti non potranno avere una superficie superiore a mq 2,00 e uno spessore maggiore di cm 3 per rivestimenti in marmo e di cm 2 per rivestimento in granito. Le botole marmoree asportabili per tombe ipogee dovranno avere una superficie massima di mq 2,50 e uno spessore massimo di cm 4.
- d) In caso di nuove realizzazioni o interventi di manutenzione di qualsiasi genere presso manufatti plurimi, è fatto obbligo l'inserimento sul fronte del manufatto, nel lato destro a cm.20 dal piano di calpestio, del numero identificativo della concessione da eseguirsi con caratteri applicati o incisi in materiale e colore secondo le disposizioni dell'art.2 della presente atto, e di altezza di cm 2.5 e/o eventuale tarchetta di 10x4cm.
- e) AMSEFC, per lapidi o botole marmoree che non rispettino le disposizioni del presente atto o che presentino uno stato di manutenzione precario, si riserva la facoltà di non effettuare la movimentazione della lapide/botola, che pertanto dovrà essere commissionata a proprio onere dal concessionario ad un'impresa di fiducia.

Art.1.4 – Lapidi e rivestimenti in marmo per manufatti singoli/plurimi
(Poste a terra e costruite-Archi aperti o chiusi)

- a) Nei manufatti cimiteriali destinati a tumulazione singola o plurima, realizzati dal Comune di Ferrara e in seguito da AMSEFC, adibiti a poste a terra o costruite e archi aperti o chiusi, la fornitura iniziale della lapide è a carico del concessionario, salva differente indicazione espressa in concessione. La tipologia dei materiali per le lapidi, la loro dimensione e spessore sono ad insindacabile scelta di AMSEFC. E' in ogni modo vietato modificare o sostituire la tipologia di marmo fornito all'atto della concessione.
- b) I rivestimenti marmorei, copritomba e lapide verticale, per poste a terra o costruite dovranno avere spessore non inferiore a cm 2.
- c) Le poste dei Claustris della Certosa dovranno essere esclusivamente realizzate con marmo bianco di Carrara o simile, avere una lapide verticale di larghezza pari a quella di concessione e un'altezza fino intradosso davanzale del muretto, mentre il copritomba orizzontale dovrà avere una larghezza pari alla lapide ed una profondità di cm 50.
- d) Le poste site nei Cameroni della Certosa dovranno essere esclusivamente realizzate con marmo bianco di Carrara o simile ed avere dimensioni massime pari a cm 50x100 e un'altezza massima dal piano di campagna di cm 10. E' vietata la collocazione di lapidi di testata, eventuali epigrafi potranno essere collocate o sul marmo orizzontale o su libri marmorei.
- e) La tipologia di rivestimento marmoreo, per archi aperti o chiusi sono a scelta e onere del concessionario, ad esclusione degli archi della zona monumentale della Certosa, ove è tassativamente vietato l'utilizzo di graniti.
- f) Archi aperti dovranno avere una lapide verticale di larghezza pari a quella di concessione e un'altezza fino intradosso davanzale del muretto, è consentita la posa in opera di recinzioni removibili previa comunicazione ad AMSEFC.

- g) Archi chiusi potranno avere una lapide verticale di larghezza pari a quella di concessione e un'altezza fino intradosso dell'arco o solaio, mentre il copritomba orizzontale dovrà avere una larghezza pari a quella in concessione e una profondità massima di cm 10 dal filo interno delle colonne di delimitazione della concessione. E' consentita la posa in opera di recinzioni removibili previa comunicazione ad AMSEFC posizionata all'interno dell'area del copritomba orizzontale, mentre è vietato il rivestimento frontale e laterale delle colonne di delimitazione della concessione.
- h) E' consentita esclusivamente la tumulazione ipogea di feretri, cassettoni, resti e urne cinerarie; è di conseguenza vietata la realizzazione di mensole o altre strutture per tale scopo.

Art.1.5 – Lapidi e rivestimenti per campi a cippo

- a) Nei campi comuni destinati a "cippo" il richiedente potrà procedere, previa presentazione di un progetto all'Amsefc, alla realizzazione e installazione di un cippo che dovrà essere per dimensioni, materiali ecc. del tutto simili a quelli proposti da AMSEFC stessa.

Art.2 – Epigrafi e accessori

- a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 Reg. P.M., qualsiasi modifica o nuova installazione di carattere estetico in lapidi o copritomba deve essere preventivamente comunicata, dai familiari del defunto o chi per essi all'AMSEFC, mentre per modifiche sostanziali natura estetica o strutturale presso manufatti cimiteriali è necessario presentare un dettagliato progetto quotato e vidimato da tecnico abilitato.
- b) Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto ed eventualmente le rituali espressioni brevi in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo contenga la traduzione in lingua italiana, e potranno essere realizzate tramite incisioni di color nero o bronzo o applicate con materiali resistenti agli agenti atmosferici, quali acciaio inox o similare per caratteristiche estetiche (esclusa la zona monumentale della Certosa), bronzo o similare per caratteristiche estetiche, marmo di colore tenue (es. bianco, botticino) o materiali similari per caratteristiche estetiche.
- c) E' permessa l'installazione di portafiori, lampade per illuminazione votiva, cornici, fotografie (con modalità tale da garantirne la permanenza nel tempo), segni religiosi, targhette realizzate con materiali resistenti agli agenti atmosferici, quali acciaio inox o similare per caratteristiche estetiche (esclusa la zona monumentale della Certosa), bronzo o similare per caratteristiche estetiche, marmo di colore tenue (es. bianco, botticino) o materiali similari per caratteristiche estetiche., purché la loro proiezione sulla lapide rimanga all'interno della stessa e che l'utilizzo non interferisca con le lapidi limitrofe.
- d) E' consentita la posa di elementi decorativi quali statue (di altezza massima cm.100 dalla quota terreno), targhette, bassorilievi, monoblocchi o altri accessori esclusivamente realizzati in bronzo o similare per caratteristiche estetiche, marmo o materiale similare di colore tenue (es. bianco, botticino). Tali applicazioni dovranno avere peso contenuto, per tale motivo sarà necessario allegare alla comunicazione preventiva appropriata documentazione tecnica e fotografica. Le statue o similari potranno essere poste in opera esclusivamente in copritomba e campetti ipogei in posizione tale da permettere l'apertura del manufatto senza l'asportazione dell'elemento decorativo.
- e) Per l'applicazione sulle lapidi delle epigrafi o degli accessori si dovranno tenere conto degli ingombri delle borchie/chiavarde di fissaggio, per tale motivo sarà necessario mantenere un margine privo d'applicazioni di cm.4 dal perimetro superiore e inferiore della stessa.
- f) E' fatto obbligo al marmista di collocare, durante l'assenza della lapide, un "pannello" sostitutivo di colore bianco realizzato in legno, plastica o altro materiale durevole agli agenti atmosferici, o in alternativa, se presente, di utilizzare il pannello di tamponamento metallico, riportando una targhetta con identificazione del defunto e la data di asporto della lapide ed il nominativo della ditta esecutrice secondo le modalità dell'art.4 della presente circolare. La durata dei lavori afferenti alla lapide o copritomba, non dovrà superare i 15 giorni consecutivi.
- g) Le epigrafi non autorizzate, difformi all'autorizzazione o riportanti errori di scrittura potranno essere rimosse, previa diffida secondo le procedure di cui all'art. 80 Reg. P.M.

Art.3 - Imprese

- a) Per la sistemazione di lapidi, copritomba, epigrafi che non siano riservate all'AMSEFC, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta muniti di apposita autorizzazione biennale dell'AMSEFC, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria per danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.
- b) L'area di cantiere dovrà essere di dimensioni ridotte alla superficie strettamente necessaria alla lavorazione in atto, in ogni modo non oltre all'area indicata dal personale AMSEFC. Lo smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni dovrà essere effettuato da parte dell'impresa esecutrice nel rispetto della normativa vigente.

- E' tassativamente vietata ogni forma di stoccaggio temporaneo di rifiuti all'interno dei cimiteri o nelle immediate vicinanze.
- c) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, che non comportano variazione estetica e strutturale del manufatto e non necessitano di accantieramento, è sufficiente la preventiva comunicazione alla Direzione dell'AMSEFC, da effettuarsi tramite apposito modello debitamente compilato e sottoscritto.
 - d) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione d'accaparramento di lavori, attività pubblicitaria e attività in ogni modo censurabili.
 - e) E' concessa l'applicazione del nominativo dell'impresa esecutrice per lavori di rivestimento e di finitura in generale di particolare pregio e manifattura secondo le disposizioni del successivo art.4.
 - f) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 77 e 78 Reg. P.M. per quanto compatibili.
 - g) Tutte le imprese sono tenute a rispettare le vigenti norme contenute nelle Leggi e Regolamenti in materia di Costruzioni, sicurezza dei cantieri ed in tutela del personale dipendente.
 - h) Le imprese e i loro incaricati sono tenuti al rispetto delle prescrizioni afferenti all'uso di mezzi d'opera e agli orari di lavoro di cui agli artt. 103,104 e 105 Reg. P.M. Sono altresì tenuti alla sospensione delle lavorazioni durante lo svolgimento di riti funebri.

Art.4 – Identificazione Impresa esecutrice

Sentito il parere favorevole dei famigliari, l'impresa artigiana esecutrice di lapidi, manufatti copritomba o altri rivestimenti potrà apporre il proprio nominativo secondo le seguenti disposizioni.

Art.4.1 – Installazione in manufatti copritomba in campo comune

- a) Targhetta adesiva realizzata in materiale durevole nel tempo, di dimensioni massime di 6x3cm. riportante il nominativo e la sede legale dell'impresa esecutrice (es. *MARMISTA MARIO ROSSI – FERRARA*) con testo di colore nero su fondo color bronzo.
- b) L'installazione dovrà essere esclusivamente nella parte retrostante il manufatto sul lato sinistro del copritomba ad altezza massima di cm. 20 dal piano di calpestio.

Art.4.2 - Installazione in manufatti singoli/plurimi (edicole, campetti, campetti ossario, poste a terra/costruite, archi aperti/chiusi o similari):

- a) Targhetta in lega metallica di colore bronzo di dimensioni massime di cm. 6x3 riportante il nominativo e la sede legale dell'impresa esecutrice (es. *MARMISTA MARIO ROSSI – FERRARA*) con testo inciso o presso fuso di colore nero.
- b) L'installazione dovrà essere esclusivamente sul fronte del manufatto, nel lato sinistro a cm. 20 dal piano di calpestio.

Art.4.3 – Divieti per Identificazione Impresa esecutrice

- a) E' vietata l'applicazione di targhette identificative presso manufatti singoli o plurimi quali loculi, biloculi o similari, ossarietti, nicchie cinerarie o similari, campi a cippo o modulari.
- b) E' comunque vietata in ogni tipologia di manufatto l'applicazione contemporanea di più targhette identificative all'interno dello stessa concessione cimiteriale.

Ferrara, 25/05/2010

Il Direttore Generale Operativo
Dott. Lucio Catozzo

